

Art. 2.

L'indennità di carica sarà corrisposta ai predetti ufficiali con la decorrenza stabilita dal R. decreto 22 giugno 1905 n. 449 e la relativa spesa sarà posta a carico della competenza dell'esercizio 1906-907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Il numero 659 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300; 9 luglio 1905, n. 347 e 12 luglio 1906, n. 176;

Visti i RR. decreti 22 luglio e 11 agosto 1897, n. 366 e 395, riguardanti la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visti i RR. decreti 15 settembre 1897, n. 489, 2 marzo 1899, n. 97, 12 giugno 1904, n. 306 e 29 luglio 1906, n. 412 che conferiscono autonomia tecnica ed amministrativa ad alcune sottodirezioni del genio militare;

Visto il R. decreto 21 novembre 1865, col quale venne costituito un Consiglio di amministrazione presso ciascuna Direzione del genio;

Ritenuta la convenienza di dare autonomia tecnica ed amministrativa alla sottodirezione del genio di Chieti in conformità di quanto è stabilito per le direzioni di detta arma;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sottodirezione del genio di Chieti ha autonomia tecnica ed amministrativa ed è alla diretta dipendenza del competente comando del genio.

Art. 2.

Presso la sottodirezione del genio sopra indicata è istituito un Consiglio d'amministrazione composto del sottodirettore, presidente, di un ufficiale addetto, membro o di un ragioniere-geometra, parimente addetto alla sottodirezione, relatore.

Art. 3.

Al suaccennato Consiglio d'amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite per gli analoghi Consigli presso le direzioni del genio, col precitato R. decreto 21 novembre 1865.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto saranno mandate ad effetto a datare dal 1° gennaio 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Il numero 660 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1901, n. 278;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, visto e firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Art. 2.

Il detto regolamento andrà in vigore il 1° gennaio 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.-

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

REGOLAMENTO per l'uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene.

I. — Carburo di calcio.

1. — Disposizioni generali.

Art. 1.

Agli effetti della legge 30 giugno 1901, n. 278, e del presente regolamento è considerato come carburo di calcio o, perciò, sotto-

posto a tutte le disposizioni per esso stabilite, qualunque altro carburante o miscuglio contenente carburante, capace di sviluppare acetilene sotto l'azione dell'acqua:

Art. 2.

Non può essere messo in commercio carburante di calcio che sviluppi a contatto dell'acqua acetilene, contenente idrogeno solforato od idrogeno solforato in quantità superiore ad uno per cento in volume, complessivamente.

2. — Fabbriche di carburante di calcio.

Art. 3.

I locali delle fabbriche nei quali si produce o si conserva carburante di calcio non possono essere stabiliti che alla distanza di almeno 30 metri dalle case d'abitazione o da altro luogo abitato.

Art. 4.

Nessuno può impiantare o far funzionare fabbriche di carburante di calcio o variarne la potenzialità senza l'autorizzazione del prefetto della Provincia.

Insieme alla domanda, da farsi al prefetto, deve presentarsi in doppia copia:

1° la descrizione dell'impianto, con l'indicazione della sua potenzialità;

2° la pianta dell'edificio, in scala non minore di 1:200;

3° uno schizzo planimetrico, in scala, della località su cui deve sorgere la fabbrica, con l'indicazione degli edifici ad essa circostanti e della loro destinazione.

Il prefetto, presa visione dei documenti e con l'esame dei medesimi, fatto per mezzo dei funzionari adibiti alle verificazioni od ispezioni, di cui all'art. 44, accertato che sono osservate le disposizioni del presente regolamento, autorizza l'esecuzione dell'impianto.

Art. 5.

Il prefetto, avuta dagli interessati la dichiarazione scritta che la fabbrica è pronta a funzionare, fa eseguire senza ritardo, a loro spese, un'ispezione, per verificare se, oltre le disposizioni del presente regolamento, siano pure osservate quelle relative all'igiene od alla incolumità pubblica in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Art. 6.

Il prefetto, esaminato il verbale dell'ispezione, emana, quando ne sia il caso, il decreto di autorizzazione, nel quale devono essere indicate anche le condizioni da osservarsi nell'esercizio della fabbrica, per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica, in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Art. 7.

Per inosservanza delle condizioni imposte l'autorizzazione può essere revocata, senza dar luogo, da parte degli interessati, a domande di compenso o risarcimento per danni o perdite, subiti per fatto della chiusura permanente o temporanea della fabbrica.

Art. 8.

Contro l'ordinanza prefettizia che rifiutò l'autorizzazione o contro la revoca dell'autorizzazione, o quando gl'interessati reputino troppo gravose le condizioni alle quali è subordinata la concessione dell'autorizzazione, è ammesso il ricorso al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale provvede, sentita la Commissione consultiva per le materie esplodenti.

I ricorsi sono presentati, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, al prefetto che la emanò.

Il prefetto trasmette immediatamente con le sue osservazioni il ricorso al ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Il ricorso ha effetto sospensivo dell'ordinanza prefettizia solo nel caso in cui si tratti di rifiuto d'autorizzazione in seguito a modificazioni d'impianto.

Art. 9.

Chi ha ottenuto l'autorizzazione ad esercire una fabbrica di carburante di calcio ha l'obbligo di denunciare al prefetto che la concessione, la eventuale cessione o cessazione dell'industria, e, nel primo caso, il nome della ditta cessionaria.

3. — Conservazione e trasporto del carburante di calcio.

Art. 10.

I depositi di carburante di calcio debbono essere in locali fuori terra, riparati dalle acque, areati e sufficientemente illuminati.

Nei detti locali non possono essere tenute materie infiammabili. È vietato entrarvi o illuminarli con lumi a fiamma libera.

Art. 11.

Il carburante di calcio deve essere contenuto in recipienti di metallo, con chiusura che non permetta facilmente la penetrazione dell'acqua.

Art. 12.

Tutti i recipienti contenenti il carburante di calcio debbono portare, a grossi caratteri e facilmente visibile, la leggenda: « Carburante di calcio — conservarlo asciutto ».

Art. 13.

Il carburante di calcio non può essere trasportato che in recipienti che soddisfino alle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 12, o senza pregiudizio delle altre disposizioni delle autorità governative che esercitano o sorvegliano il servizio pubblico dei trasporti.

Art. 14.

Non occorre alcuna licenza per i depositi nei quali si abbia una quantità di carburante di calcio non eccedente 300 chilogrammi.

Per depositi di quantità maggiori occorre la licenza che viene rispettivamente rilasciata:

a) dalle autorità locali di pubblica sicurezza per quantità da oltre 300 chilogrammi sino a 2000 chilogrammi;

b) dal sottoprefetto per le quantità da oltre 2000 chilogrammi sino a 50,000 chilogrammi;

c) dal prefetto per quantità superiori a 50,000 chilogrammi;

d) al prefetto spetta altresì di rilasciare nel circondario del capoluogo della Provincia la licenza per i depositi di carburante di calcio, che ne contengano più di 2000 chilogrammi.

Art. 15.

I depositi di carburante di calcio da oltre 300 sino a 2000 chilogrammi possono essere fatti in qualunque locale, esclusi gli ambienti d'abitazione.

I depositi da oltre 2000 sino a 50,000 chilogrammi debbono essere fatti in locali chiusi, a ciò appositamente destinati.

I depositi di oltre 50,000 chilogrammi, oltre ad essere in locali separati, debbono trovarsi distanti almeno 15 metri da ogni luogo abitato.

Art. 16.

Per ottenere la licenza di deposito di carburante di calcio occorre farne domanda all'autorità competente a sensi dell'art. 14.

Per i depositi superiori ai 50,000 chilogrammi, insieme alla domanda, deve presentarsi in doppia copia:

1° una pianta del locale o dell'edificio in cui vuoi stabilire il deposito ed uno schizzo dei locali o degli edifici circostanti, con la indicazione della loro rispettiva destinazione;

2° l'indicazione della quantità massima di carburante di calcio che si vuole tenere in deposito.

Art. 17.

Ricevuta la domanda di licenza, l'autorità competente fa, senza ritardo ed a spese dell'interessato, eseguire una ispezione, in base ai risultati della quale e quando ne sia il caso, rilascia la licenza di deposito, indicando in essa le condizioni speciali, alle quali la

concessione è eventualmente subordinata, per la tutela della igiene o della incolumità pubblica, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 18.

La licenza di deposito di carburo di calcio è revocata, senza diritto a compensi o risarcimenti di sorta, quando risulti accertata la inosservanza delle condizioni alle quali la licenza fu concessa.

Art. 19.

Contro il rifiuto, la revoca o il rilascio condizionato di licenza di deposito di carburo di calcio è ammesso il ricorso al prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza emessa dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sotto-prefetto, ai sensi dell'art. 14, lettere *a* e *b*.

Il prefetto provvede definitivamente, inteso l'interessato.

Se invece l'ordinanza fu emessa dal prefetto ai sensi dello stesso art. 14, lettere *c* e *d*, è ammesso il ricorso, nel termine e nel modo prescritti nell'art. 8, al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale provvede, sentita la Commissione consultiva per le materie esplosive.

Art. 20.

La licenza per deposito di carburo di calcio è permanente: deve, però, essere rinnovata quando avvengano cambiamenti nel concessionario, nei locali o aumento nella quantità di carburo, oltre la quantità per la quale fu rilasciata la licenza.

4. — Rivendite al minuto di carburo di calcio.

Art. 21.

Nelle rivendite al minuto non possono essere tenuti più di 500 chilogrammi di carburo di calcio.

Non occorre alcuna licenza per le rivendite nelle quali si abbia una quantità di carburo di calcio non eccedente 300 chilogrammi.

Se la quantità sia superiore a 300 chilogrammi occorre la licenza all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La licenza deve contenere la indicazione delle condizioni speciali alle quali la concessione sia eventualmente subordinata.

Art. 22.

La licenza di vendita al minuto di carburo di calcio è revocata, senza diritto a compensi o risarcimenti di sorta, quando risulti accertata la inosservanza delle condizioni alle quali essa fu concessa.

Contro la revoca della licenza è ammesso, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, il ricorso al prefetto, il quale provvede definitivamente, inteso l'interessato.

5. — Manipolazioni di carburo di calcio.

Art. 23.

Gli operai addetti alla spezzatura ed a qualsiasi altra manipolazione di carburo di calcio, la quale possa dar luogo a produzione di polveri, debbono essere forniti di occhiali di difesa e di apparecchi che proteggano le vie respiratorie.

II. — Acetilene.

1. — Acetilene liquido e compresso.

Art. 24.

L'acetilene liquido è considerato un esplosivo agli effetti delle leggi, decreti o disposizioni tutte vigenti e da emanarsi sulla fabbricazione e sull'uso delle sostanze esplosive.

Art. 25.

La produzione e l'uso diretto dell'acetilene liquido, altrimenti che come esplosivo, sono rigorosamente vietati.

È fatta eccezione a favore degli Istituti d'insognamento o dei laboratori scientifici.

Art. 26.

Sono vietati la fabbricazione e l'impiego del gas acetilene puro, il quale sia ad una pressione assoluta, maggiore di una atmosfera e mezza. Sono, però, consentiti la fabbricazione o l'uso dell'acetilene sino alla pressione di 10 atmosfere assolute, quando è disciolto nell'acetone e confezionato in modo da evitare qualunque esplosione.

Art. 27.

Sono, del pari, vietati la produzione e l'impiego di miscugli di acetilene con l'aria atmosferica o con l'ossigeno, qualunque sia la pressione e la proporzione dei detti gas. Tale divieto non è, però, applicabile quando il miscuglio si forma in prossimità dell'apparecchio in cui deve bruciare.

Art. 28.

Sono permessi la produzione e l'impiego di miscugli contenenti non più del 50 0/0 di acetilene con idrocarburi, con ossido di carbonio, con idrogeno o con gas inerti, purchè la pressione del miscuglio non superi 10 atmosfere assolute.

Art. 29.

Per la fabbricazione e l'impiego dell'acetilene con altre sostanze od a pressione diversa da quelle contemplate nei precedenti articoli 26, 27, 28, è necessaria l'autorizzazione del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive.

2. — Impianti ad acetilene.

Art. 30.

Per gli effetti delle disposizioni contenute nel presente regolamento, gli impianti ad acetilene si distinguono nelle seguenti quattro categorie:

- a) apparecchi fissi o portatili che alimentano non più di 50 fiamme normali, da 20 litri-ora ciascuna;
- b) impianti ad uso privato, da oltre 50 sino a 200 fiamme normali da 20 litri-ora ciascuna;
- c) impianti per pubblici esercizi, per opifici industriali e laboratori, o per illuminazione pubblica, da oltre 50 sino a 200 fiamme normali da 20 litri-ora ciascuna;
- d) impianti per qualunque uso, che alimentano più di 200 fiamme normali da 20 litri-ora ciascuna.

Art. 31.

Un impianto ad acetilene, perchè possa essere considerato sicuro agli effetti del presente regolamento, deve soddisfare alle condizioni seguenti:

- 1° la temperatura, in qualsiasi parte del generatore, quando esso agisce al massimo grado di produzione per il quale è costruito, non deve superare 100° C;
- 2° il carburo di calcio deve decomporsi completamente nell'apparato, in modo che i residui non siano più atti a sviluppare altro acetilene.

I detti residui non possono essere immessi nelle fogne o nei pozzi neri, se prima non siano diluiti in abbondante quantità di acqua. Possono conservarsi, per uso di concime o di materiale da costruzione, in fosse scavate all'aperto;

- 3° l'apparato deve essere costruito in guisa, che nessuna parte del fango calcareo che vi si forma possa penetrare in alcuno dei tubi destinati al passaggio del gas o alla circolazione dell'acqua;

- 4° Le parti in vetro degli apparecchi debbono essere efficacemente protette;

- 5° I raccordi in caoutchouc fra il generatore, il gasometro o la tubazione sono assolutamente vietati per gli impianti superiori a 50 fiamme;

- 6° Ogni impianto deve essere munito di rubinetti, che per-

mettano di isolare la tubazione e la diramazione dal generatore e dal gasometro;

7° ogni becco deve essere provvisto di proprio rubinetto;

8° i generatori di acetilene di cui alle lettere *b*, *c* o *d* dell'art. 30, debbono essere costruiti in modo che sia impedita automaticamente la sopraproduzione di acetilene e che, in ogni caso, l'accesso del gas sia sempre disperso fuori dell'ambiente, per mezzo di apposito tubo.

3. — Locali per gli impianti ad acetilene.

Art. 32.

Tutti i locali nei quali s'intende impiantare un generatore di acetilene debbono:

1° essere ben ventilati e sufficientemente illuminati. Occorrendo l'illuminazione artificiale, deve essere fatta a norma dell'art. 10;

2° non essere collocati in camere abitualmente abitate, ma in ambienti accessori, i quali non debbono essere adibiti ad alcun altro uso. Può, però, essere consentito che vi si tenga depositata la quantità di carburo di calcio occorrente per il consumo di una giornata, a condizione che non superi 300 chilogrammi;

3° essere al sicuro dal fuoco e, per gli impianti di più di 50 fiamme, avere le porte che si aprano verso l'esterno;

4° i tubi di sopraproduzione e quelli di ventilazione, quando siano necessari, debbono essere condotti all'aperto, per modo che i gas che ne escono non possano penetrare in locali chiusi adiacenti o recar molestia al vicinato.

Detti tubi non possono mai essere immessi nei camini.

Art. 33.

Oltre le condizioni generali contenute nei precedenti articoli debbono essere osservate le disposizioni che seguono:

Gli impianti della categoria *b*) di cui nell'art. 30 del presente regolamento non possono essere collocati in camere abitualmente abitate, ma in ambienti accessori, ed a condizione che il gasometro abbia capacità non maggiore di 600 litri.

Gli apparecchi della categoria *c*) debbono essere impiantati in locali esclusivamente a ciò destinati e lontani almeno 10 metri da ambienti abitati, se il gasometro può ricevere 6000 o più litri di gas, lontani almeno 5 metri se il gasometro ha la capacità superiore a 600 sino a 6000 litri.

Tali distanze possono essere ridotte, quando ciò sia necessariamente richiesto dalle condizioni dei luoghi. In tal caso, però, deve essere praticata una efficace separazione, mercè un muro pieno, di spessore non inferiore a 30 centimetri.

Gli apparecchi della categoria *d*) debbono essere lontani almeno 15 metri dal più vicino luogo abitato e disposti in modo, che il generatore del gas ed il gasometro si trovino in edifici separati.

4. — Denuncia e concessione degli impianti ad acetilene.

Art. 34.

Per l'uso degli apparecchi della categoria *a*), di cui all'art. 30, non occorre alcuna denuncia o concessione o licenza.

Art. 35.

Per l'uso degli impianti delle categorie *b*) e *c*) gli esercenti debbono far regolare denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, almeno 5 giorni prima di quello in cui l'impianto deve cominciare a funzionare.

Nella denuncia deve essere indicata ed esattamente descritta la località ove sorge l'impianto, la specie dell'apparecchio generatore dell'acetilene, il numero delle fiamme normali da 20 litri-ora da esso alimentate, la quantità massima (in chilogrammi) di carburo di calcio consumata in ciascun giorno,

Art. 36.

L'autorità locale di pubblica sicurezza fa eseguire una visita

all'impianto ed ha facoltà di esigere dall'utente che l'impianto medesimo sia messo in funzione durante la visita; il tutto a cura e spese dell'interessato

Art. 37.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, su relazione dell'incaricato della visita, dalla quale risulti accertato che le condizioni stabilite dagli articoli 31, 32 e 33 sono verificate, rilascia l'autorizzazione di esercitare l'impianto, specificandovi anche le condizioni alle quali la concessione è subordinata, nei riguardi della igiene e della incolumità pubblica, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Art. 38.

L'autorizzazione è permanente. Essa è valevole unicamente per le persone, per l'impianto e per il locale specificati nell'atto di concessione.

Qualsiasi cambiamento deve formare oggetto di nuova autorizzazione, previa regolare denuncia, salvo che si tratti del solo cambiamento di concessionario; nel quale caso è richiesta la sola denuncia e la conseguente rettificazione dell'atto di concessione.

Art. 39.

L'autorizzazione può essere, in qualunque tempo, revocata o sospesa, quando risulti accertata la inosservanza delle condizioni imposte nell'atto di concessione.

La revoca o la sospensione dell'autorizzazione sono fatte, senza che l'interessato possa pretendere alcun compenso o risarcimento.

Art. 40.

Per gli impianti della categoria *d*) di cui nell'art. 30, la denuncia deve essere presentata all'autorità politica circondariale.

Alla denuncia devono essere uniti:

1° una descrizione esatta dei locali nei quali è fatto l'impianto e si estendono le condutture dell'acetilene, con l'indicazione della destinazione dei locali immediatamente circostanti;

2° uno schizzo, in scala sufficiente, dell'ambiente in cui è impiantato l'apparecchio generatore dell'acetilene ed il gasometro relativo;

3° una esatta descrizione del detto generatore e del suo modo di funzionare;

4° l'indicazione del numero delle fiamme normali da 20 litri-ora ciascuna alimentate dall'apparecchio, della quantità massima di carburo di calcio consumata in un giorno (in chilogrammi) e della quantità (in litri) di acetilene che il gasometro può contenere.

La detta autorità rilascia la prescritta autorizzazione colle stesse norme degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39.

Art. 41.

Per gli impianti delle categorie *b*) e *c*) contro il rilascio condizionato dell'autorizzazione, contro la revoca o la sospensione di essa è ammesso ricorso al prefetto, il quale decide, intesi gli interessati.

Per gli impianti della categoria *d*) il ricorso deve essere trasmesso al ministro di agricoltura, industria e commercio, che decide, sentita la Commissione consultiva per le materie esplosive.

5. — Esercizio degli impianti ad acetilene.

Art. 42.

Gli utenti ed esercenti di impianti ad acetilene delle categorie *c*) e *d*) hanno l'obbligo di affidare la condotta e la sorveglianza degli apparecchi e dei loro accessori a persone idonee e pratiche dell'impianto e dell'esercizio di essi.

Le dette persone debbono aver l'età di almeno 18 anni. Le loro generalità debbono essere comunicate dagli utenti ed esercenti all'autorità che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

III. — Vigilanza.

Art. 43.

La vigilanza per la esecuzione del presente regolamento è affidata al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale la esercita per mezzo delle Prefetture e Sottoprefetture del Regno e delle autorità locali di pubblica sicurezza.

Per la vigilanza sui treni ferroviari, sugli impianti per gli altri servizi delle ferrovie, su quelli per l'illuminazione dei fari e fanali e per i servizi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, saranno presi accordi speciali fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e le diverse amministrazioni competenti.

Art. 44.

Le autorità incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente regolamento debbono curare (entro i limiti della rispettiva competenza) che siano fatte, periodicamente, visite a tutti gli impianti ad acetilene - esclusi quelli indicati nell'art. 34 - a tutte le fabbriche, magazzini e rivendite di carburo di calcio, per i quali - a tenore del presente regolamento - è richiesta la licenza, per accertare se le disposizioni del regolamento medesimo siano osservate.

Le visite saranno fatte ad intervalli di tre anni: potranno ripetersi entro detto periodo, qualora l'autorità politica abbia riconosciuto che, dopo l'ultima visita, le condizioni sianosi mutate in modo da creare pericoli per la pubblica incolumità.

Per la esecuzione di tali visite le dette autorità si varranno dei funzionari tecnici dello Stato, che saranno determinati con decreto dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, previo accordo colle Amministrazioni dalle quali essi dipendono. Le autorità medesime potranno anche valersi dei funzionari tecnici delle Provincie e dei Comuni, a condizione ch'essi siano muniti della laurea d'ingegnere.

Per le visite alle rivendite al minuto di carburo di calcio le autorità competenti potranno anche valersi delle persone, le quali, in forza dei regolamenti municipali preveduti dall'art. 32 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a), esercitano la vigilanza sui depositi pericolosi.

Art. 45.

L'incarico delle visite da farsi a' termini del presente regolamento deve risultare da ordine scritto dell'autorità competente. Tale ordine deve essere esibito per poter accedere ai locali nei quali deve esser fatta la visita.

In caso d'impedimento opposto all'esecuzione delle visite, le persone incaricate di eseguirle possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

Le persone suddette debbono astenersi, per quanto è possibile, dall'indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragioni dell'ufficio, sotto pena di multa di L. 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'art. 298 del Codice penale.

Art. 46.

La persona incaricata di una visita da farsi a' termini del presente regolamento deve compilare una relazione, dalla quale risulti se la fabbrica, il magazzino, la rivendita di carburo di calcio, le singole parti dell'impianto ad acetilene soddisfino alle prescrizioni del regolamento medesimo.

Dalla relazione deve risultare, altresì, se le persone addette al Governo ed alla sorveglianza degli impianti ad acetilene, hanno i requisiti voluti dall'art. 42.

Le relazioni sono presentate all'autorità che ordinò la visita, non più tardi di 10 giorni da quello in cui la visita fu fatta.

Art. 47.

Qualora dalla visita risulti la necessità di eseguire riparazioni, modificazioni od altro lavoro inteso a garantire la sicurezza nell'esercizio dell'impianto, della fabbrica, del magazzino, la persona che fece la visita deve informarne l'autorità competente. Questa, inteso l'interessato, emana un'ordinanza motivata, nella quale sono indicati con precisione i lavori da eseguirsi ed il termine entro cui debbono essere compiuti, salvo a far sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto, qualora questo presenti un pericolo grave ed imminente per la incolumità pubblica.

Trascorso il detto termine, l'autorità competente fa eseguire, a spese dell'utente, una visita di controllo, per accertare se l'ordinanza fu eseguita. In caso d'inadempimento, la detta autorità revoca l'autorizzazione all'esercizio della fabbrica, del magazzino, della rivendita di carburo di calcio o dell'impianto ad acetilene, e non può nuovamente rilasciarla, fino a tanto che i lavori ordinati non siano stati eseguiti.

IV. — Retribuzioni.

Art. 48.

Alle persone incaricate delle visite, di cui agli articoli 5, 17, 36, 44, 47, 52, sono corrisposte le seguenti indennità, le quali saranno a carico dell'utente:

a) per le visite alle rivendite ed ai depositi di carburo di calcio sino a 2000 chilogrammi, L. 5;

b) per le visite agli impianti da oltre 50 sino a 200 fiamme ed ai depositi di carburo da oltre 2000 sino a 50,000 chilogrammi lire 10;

c) per le visite agli impianti di oltre 200 fiamme ed ai depositi superiori a 50,000 chilogrammi, lire 15;

d) per le visite alle fabbriche di carburo di calcio, lire 40.

Quando le visite sono fatte fuori della residenza delle persone incaricate di eseguirle, oltre alle indennità sopra indicate, sono dovute le spese di viaggio, corrispondenti ad un biglietto di 1^a classe pel percorso su ferrovie o tramvie a vapore e ad un'indennità chilometrica di 35 centesimi a chilometro per il percorso sulle strade ordinarie.

Nel caso di pernottazione fuori della residenza, le persone incaricate delle visite hanno altresì diritto ad una indennità di lire 10.

V. — Penalità.

Art. 49.

Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3, 4 comma 1^o, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 comma 1^o, 20, 21 comma 2^o, 29, 31, 32, 33, 35 comma 1^o, 38 comma 2^o, 40 comma 1^o, e 42 del presente regolamento sono punite con l'ammenda sino a L. 300 o con l'arresto sino ad un mese.

VI. — Disposizioni transitorie.

Art. 50.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento deve esser fatta una denuncia generale di tutte le fabbriche, magazzini e rivendite di carburo di calcio e di tutti gli impianti stabili ad acetilene, per i quali - ai termini del regolamento - è prescritta la licenza.

L'inosservanza di tale disposizione è punita ai termini dell'articolo precedente.

Queste denunce debbono contenere tutte le indicazioni richieste rispettivamente per le denunce preventive da presentarsi per ottenere l'autorizzazione a stabilire impianti ad acetilene, ovvero ad impiantare fabbriche, magazzini, rivendite di carburo di calcio.

Art. 51.

Le denunce di cui al precedente articolo sono presentate alla autorità locale di pubblica sicurezza, che le ritiene ovvero le trasmette al prefetto o sottoprefetto, nei limiti della rispettiva com-

petenza. Tali limiti sono determinati in rapporto all'autorità che dovrebbe rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, dell'impianto, ovvero all'apertura della fabbrica, del magazzino o della rivendita del carburo di calcio.

L'autorità alla quale la denuncia fu presentata deve rilasciarne ricevuta, indicando la data di presentazione.

Art. 52.

Entro quattro mesi dal giorno in cui fu presentata la denuncia di cui nell'art. 50, l'autorità competente fa eseguire - a spese degl'interessati - una visita alle fabbriche, ai magazzini e alle rivendite di carburo di calcio, ed agli impianti stabili ad acetilene ivi contemplati, allo scopo di accertare se si trovino in regola con le disposizioni del presente regolamento.

Della visita eseguita è fatta una relazione, secondo le disposizioni dell'art. 46.

Art. 53.

Qualora dalla visita risulti che la fabbrica o il magazzino o la rivendita di carburo di calcio, ovvero l'impianto ad acetilene non sono nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, la persona che fece la visita ne informa l'autorità competente, indicando i lavori da eseguirsi ed il tempo che può essere necessario per compierli.

L'autorità medesima, inteso l'interessato, emana un'ordinanza motivata, nella quale sono con precisione prescritti i lavori da eseguirsi ed il termine entro cui debbono essere compiuti, salvo a fare immediatamente sospendere l'esercizio se questo presenti grave ed imminente pericolo per la pubblica incolumità. Tale termine è improrogabile, nè può essere maggiore di 12 mesi a decorrere dalla data dell'ordinanza.

Trascorso il detto termine, l'autorità competente provvede analogamente a quanto dispone la seconda parte dell'art. 47 del presente regolamento.

Art. 54.

Qualora si debba applicare la disposizione dell'art. 3 alle fabbriche di carburo di calcio esistenti alla entrata in vigore del presente regolamento, il ministro d'agricoltura, industria e commercio - sul parere favorevole della Commissione consultiva per le materie esplodenti ed a richiesta dell'interessato - può prorogare, al massimo, di 3 anni il termine prescritto nell'ordinanza di cui al precedente articolo.

Qualora circostanze speciali, debitamente accertate, rendano assai difficile l'applicazione dell'art. 3, la Commissione predetta può proporre al ministro d'agricoltura, industria e commercio provvedimenti speciali di sicurezza, in sostituzione del trasferimento.

Gli'interessati i quali aspirano al trattamento preveduto dal precedente capoverso, debbono farne, per mezzo del prefetto, domanda al ministro d'agricoltura, industria e commercio, almeno due mesi prima della scadenza del termine stabilito nell'ordinanza di cui all'art. 53.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero 661 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 141 e 143 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, col quale sono approvate le tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi;

Vista la legge 31 marzo 1904, n. 140, che emana provvedimenti a favore della Basilicata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro segretario di Stato di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi, tabelle annesse al R. decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, è apportata la seguente aggiunta:

Alla tabella relativa al Ministero di agricoltura, industria e commercio, è aperta la seguente nuova rubrica:

Ispettore presso la Cassa provinciale di credito agrario di Potenza	} Della Provincia	Ministero di agricoltura, industria e commercio	} Lc. Pc.
		Prefetto della provincia di Potenza	
		Commissariato civile	
		Intendenza di finanza	
		Sottoprefetti	
		Sindaci dei Comuni	
		Presidenti dei Monti frumentari	
		Casse agrarie	
		Consorzi agrari	
		Congregazioni di carità	
		Cattedre ambulanti di agricoltura	
		Uffici forestali	
		Uffici esecutivi finanziari	

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Il numero 662 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1906, n. 326, che ha modificato i ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro;

Veduto il R. decreto 15 luglio 1900, n. 290, contenente disposizioni relative alle cauzioni dei funzionari di gestione e di controllo alla dipendenza della Direzione generale del tesoro;